

**04303**

Il giorno 20 giugno 1997

Tra

**CONFCOMMERCIO**

e

**FILCAMS-CGIL  
FISASCAT-CISL  
UILTUCS-UIL****PREMESSA**

Le parti concordano nel ritenere che un più ampio uso di tecnologie informatiche e modalità di lavoro più flessibili possano fornire una risposta a importanti esigenze economico-sociali, quali la valorizzazione dei centri cittadini minori, il rispetto dell'ambiente, il miglioramento della qualità della vita, la gestione dei tempi di lavoro, l'integrazione delle categorie più deboli.


Le Parti inoltre si danno reciprocamente atto che il telelavoro - rappresentando una mera modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e/o professionale - può caratterizzare indifferentemente rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato e autonomo.

Tale iniziativa si inserisce in un più vasto contesto che prevede la realizzazione di intese nei campi del terziario avanzato, del telelavoro, del parasubordinato, dell'autonomo.

Pertanto, in attuazione di quanto previsto dalla Dichiarazione Congiunta allegata all'accordo di rinnovo 29.11.1996 del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, convengono di realizzare il presente

**ACCORDO SUL TELELAVORO SUBORDINATO****Art. 1 DEFINIZIONE**

Il presente accordo riguarda i rapporti svolti in regime di telelavoro dipendente.

*2 del*

Il telelavoro rappresenta una variazione delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, le cui tradizionali dimensioni di spazio e tempo - in virtù dell'adozione di strumenti di lavoro informatici c/o telematici - risultano modificate.

A mero titolo esemplificativo, si elencano, inoltre, alcune possibili tipologie di telelavoro:

- 1) lavoro a domicilio;
- 2) centri di telelavoro;
- 3) telelavoro mobile;
- 4) hotcling, ovvero una postazione di telelavoro di riferimento in azienda per i lavoratori che per le loro mansioni svolgono la loro attività prevalentemente presso realtà esterne.

## Art. 2 SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente protocollo si applica ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia regolato dal CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, che si intende integralmente richiamato in quanto compatibile con le norme speciali contenute nel presente protocollo.

## Art. 3 PRESTAZIONE LAVORATIVA

I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto a rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che il telelavoratore è in organico presso l'unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l'unità produttiva indicata nella lettera di assunzione.

I rapporti di Telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:

1. volontarietà delle parti;
2. possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle Parti;
3. pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinano in azienda
4. definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la predeterminazione dell'orario (parziale, totale o senza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge e di contratto;
5. garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale ossia di analoghi livelli qualitativi e quantitativi dell'attività svolta nell'azienda, da parte del singolo lavoratore;
6. esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti c/o modificati-rispetto a quanto esistente in azienda, ivi

*Primo*

*[Handwritten signatures and initials]*

compresi i rientri nei locali aziendali.

Gli agenti della instaurazione e/o trasformazione della nuova modalità di lavoro sono rispettivamente l'impresa ed il lavoratore. Il lavoratore che ne faccia richiesta o conferisca mandato, potrà essere assistito dalla RSA/RSU, o in caso di sua assenza, dalla struttura territoriale di una delle Federazioni Sindacali firmatarie del presente accordo.

Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le Parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l'accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro.

Tale accordo è condizione necessaria per l'instaurazione o trasformazione del telelavoro.

#### Art. 4 RETRIBUZIONE

Le Parti convengono che, fermo restando quanto previsto dal secondo livello di contrattazione di cui al CCNL terziario 3.11.1994, la retribuzione per il Telelavoratore è quella prevista dagli artt. 113 - 115 dello stesso CCNL.

In sede aziendale si potranno definire sistemi applicativi di quanto previsto al comma precedente, nel rispetto di quanto definito al punto 5 del precedente art. 3

#### Art. 5 SISTEMA DI COMUNICAZIONE

E' fatto obbligo a ciascun telelavoratore - salvo patto contrario espresso - di rendersi disponibile in una fascia oraria giornaliera, settimanale o mensile, da concordarsi a livello individuale o aziendale per la ricezione di eventuali comunicazioni da parte dell'azienda. In caso di motivata impossibilità, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione all'azienda anche per via telematica.

#### Art. 6 RIUNIONI E CONVOCAZIONI AZIENDALI

In caso di riunioni programmate dall'azienda per l'aggiornamento tecnico/organizzativo, il telelavoratore dovrà rendersi disponibile per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della riunione stessa. Resta inteso che il tempo dedicato alla riunione è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa.

*[Handwritten signatures and initials]*

### Art. 7 CONTROLLI A DISTANZA

Le Parti convengono che i dati raccolti per la valutazione sulle prestazioni del singolo lavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici e/o telematici, non costituiscono violazione dell'art. 4 della Legge n.300/70 e delle norme contrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto.

L'Azienda è tenuta ad illustrare preventivamente al telelavoratore le modalità di funzionamento e le eventuali variazioni di software di valutazione del lavoro svolto, in modo di garantire la trasparenza dei controlli.

Eventuali visite di controllo del datore di lavoro o di suoi sostituti dovranno essere concordate con il Telelavoratore, con congruo anticipi rispetto all'effettuazione.

### Art. 8 DIRITTI SINDACALI

Ai lavoratori che espletino telelavoro, viene riconosciuto il diritto di accesso all'attività sindacale che si svolge in azienda, tramite l'istituzione di una bacheca elettronica, o altro sistema di connessione a cura dell'azienda. Tale diritto è finalizzato a consentire ai telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse sindacale e lavorativo, ivi compresi i dibattiti di natura sindacale in corso in azienda.

L'ammontare delle ore di assemblea non sarà inferiore a quanto definito dal vigente CCNL.

### Art. 9 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Le Parti si danno atto che il telelavoro, nella configurazione prospettata, rappresenta una mera modifica del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, non incidendo sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e sul conseguente assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.

### Art. 10 DILIGENZA E RISERVATEZZA

Il telelavoratore è tenuto a prestare la propria opera con diligenza e riservatezza, attenendosi alle istruzioni ricevute dal datore di lavoro. Il telelavoratore non può eseguire lavoro per conto proprio o per terzi in concorrenza con l'attività svolta dal datore di lavoro da cui dipende.

*Handwritten signatures and initials in the bottom left corner.*

*Handwritten signatures and initials in the bottom center and right.*

### Art. 11 FORMAZIONE

Le Parti, nel concordare circa la necessità di garantire l'integrale parità di trattamento in materia di interventi formativi, si impegnano affinché siano poste in essere iniziative tendenti a salvaguardare un adeguato livello di professionalità e di socializzazione degli addetti al telelavoro.

### Art. 12 DIRITTI DI INFORMAZIONE

L'azienda è tenuta ad organizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire una informazione rapida, efficace e completa a tutti i lavoratori per offrire pari condizioni a coloro i quali sono meno presenti in azienda. Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 7 della Legge 300/70, il datore di lavoro provvederà ad inviare al domicilio di ciascun telelavoratore copia del CCNL applicato, considerando con ciò assolto l'obbligo di pubblicità. Eventuali comunicazioni aziendali o sindacali ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia potranno essere effettuate, oltre che con i sistemi tradizionali, anche con supporti telematici/informatici.

### Art. 13 POSTAZIONE DI LAVORO

Il datore di lavoro provvede alla installazione - in comodato d'uso ex art. 1803 c.c. e seguenti, salvo diversa pattuizione - di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze dell'attività lavorativa.

La scelta e l'acquisizione dell'attrezzatura sono di competenza del datore lavoro.

Le spese connesse all'installazione e gestione della postazione di Telelavoro presso il domicilio del lavoratore sono a carico dell'azienda.

### Art. 14 INTERRUZIONI TECNICHE

Interruzioni nel circuito telematico od eventuali fermi macchina, dovuti a guasti o cause accidentali e comunque non imputabili ai lavoratori, saranno considerati a carico del datore di lavoro, che provvederà ad intervenire perchè il guasto sia riparato. Qualora il guasto non sia riparabile in tempi ragionevoli, è facoltà del datore di lavoro definire il rientro del lavoratore in azienda, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema.

*EP*

*[Handwritten signatures and initials]*

### Art. 15 MISURE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE

In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni e dall'accordo interconfederale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 18.11.96, saranno consentite, previa richiesta, visite da parte del responsabile aziendale di prevenzione e protezione e da parte del delegato alla sicurezza per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, relativamente alla postazione di lavoro ed alle attrezzature tecniche ad essa collegate.

Ciascun addetto al telelavoro è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 626/94, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi ed agli strumenti di lavoro utilizzati.

Il datore di lavoro è sollevato da ogni responsabilità qualora il lavoratore non si attenga alle suddette disposizioni.

Le parti convengono di procedere entro i prossimi mesi alla stipula di una apposita convenzione per l'assicurazione dei locali in cui si svolge la prestazione di telelavoro, nonché della persona e dei terzi che fisicamente vi accedono.

In caso di telelavoro con postazione fissa è previsto che sia installato un personal computer con video fisso o comunque con monitor a matrice attiva.

I lavoratori dovranno essere informati sul corretto uso degli strumenti, in particolare - alla luce del D.Lgs. 626/94 - circa le pause necessarie da parte di chi utilizza videoterminali.

### Art. 16 INFORTUNIO

Le Parti convengono di svolgere un'azione congiunta nei confronti dell'INAIL e delle istituzioni preposte al fine di esaminare e definire le conseguenze derivanti dallo svolgimento del Telelavoro nei locali domestici.

*Poselli*

*[Handwritten signatures and initials]*

Art. 17 ACCORDI GIA' ESISTENTI

Sono fatti salvi eventuali accordi aziendali già esistenti in materia.

Art. 18 LEGGE

In caso di regolamentazione legislativa dell'istituto del Telelavoro le parti si incontreranno al fine di esaminare le disposizioni contenute nel presente accordo.

Vincenzo Lombardi  
Roberto  
Luigi Pedemonte

Stella  
Anna  
Gina

Paolo Bernardi  
Lidia  
Lucy  
Rosa  
Marta  
Lucy  
Carlo Tognoli  
Marta

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE TOSCANA, ANCI, URPT E PARTI SOCIALI REGIONALI PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE CON CARATTERISTICHE DI POLI DI ATTRAZIONE DI INTERESSE INTERREGIONALE**

Il giorno ventinove del mese di gennaio dell'anno duemiladue, in Firenze presso la sede della Presidenza della Giunta regionale Toscana, Via Cavour, 18

Tra:

la Regione Toscana, rappresentata dagli Assessori della Giunta Regionale Susanna Cenni e Paolo Benesperi, su delega del Presidente della Giunta regionale,  
l'ANCI-Toscana, rappresentata da Marco Bertini  
l'URPT Toscana, rappresentata da  
la Confcommercio-Toscana, rappresentata da Massimo Fibbi  
la Confesercenti Toscana, rappresentata da Massimo Biagioni  
la Lega delle Cooperative, rappresentata da Alfredo Degl'Innocenti  
la Confcooperative Toscana, rappresentata da Silvano Contri  
la CGIL Toscana, rappresentata da Pietro Ruffolo e da Luciano Nacinovic  
la CISL Toscana, rappresentata da Maurizio Petriccioli e Antonio Michelagnoli  
la UIL Toscana, rappresentata da Massimiliano La Bruna

**Premesso che:**

il Regolamento regionale 26.7.1999 n.4, come modificato dal regolamento regionale 3.5.2000 n.5, stabilisce, al comma 9 dell'art.10, relativamente alle strutture di vendita del settore merceologico non alimentare con caratteristiche di polo di attrazione di interesse interregionale, la derogabilità sia alla verifica di compatibilità della superficie di vendita autorizzabile (SVAG) prevista per i bacini omogenei di utenza e per le aree commerciali metropolitane ai sensi del comma 2 lett.b) dell'art.10 citato, sia ai limiti massimi dimensionali previsti per le grandi strutture di vendita di tipologia A dal comma 4 dell'art.6 delle Direttive per la programmazione urbanistica commerciale di cui alle delibb.C.R. 137/99 e 233/99 e al rapporto tra classi di comuni e tipologie di grandi strutture di vendita previsto dal comma 5 dell'art.6 delle citate Direttive;

con deliberazione dell'1.3.2000 n.257 la Giunta regionale ha individuato i parametri relativi a tali grandi strutture di vendita, stabilendo, tra l'altro, al punto c), che il numero minimo di addetti ai servizi connessi all'attività dell'esercizio sia di cinquecento, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro;

è necessario ricercare regole il più possibile omogenee per la gestione dei rapporti di lavoro del personale assunto dalle singole Società che gestiranno gli spazi

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like Susanna Cenni, Marco Bertini, Massimo Fibbi, Alfredo Degl'Innocenti, Silvano Contri, Pietro Ruffolo, Luciano Nacinovic, Maurizio Petriccioli, Antonio Michelagnoli, and Massimiliano La Bruna.]*



8) Appalti: rispetto dei punti di cui sopra per i lavoratori delle aziende appaltatrici operanti nel contesto della grande struttura di vendita; rispetto dell'Accordo sugli appalti del 20.10.1997 della Regione Toscana.

Letto, approvato e sottoscritto

Scarsi

Paolo Biondi

Leonardini

WZ

Cheloni

Giuseppe

Roberto

Maurizio

Mario

Luigi

Francesco

WZ